



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott. Giovanni Zucconi	Giudice
dott. Marco Zinna	Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa da **Claudia Salvadori**
(C.F.: SLVCLD70M47I046W), ed ivi residente in

in proprio e quale legale rappresentante di **Azienda Agricola ed
Agrituristica Cafaggio Società Agricola Semplice** (C.F.: 01574750509), con sede in :

, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Cosimo
Maria Martini e Vieri Martini, presso lo studio dei quali in e domicilio
digitale (cosimomaria.martini@pecordineavvocatipisa.it) sono elettivamente domiciliati;

PREMESSO che:

La ricorrente, in proprio e quale rappresentante della

ha presentato all'Organo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista
facente funzioni di Gestore della Crisi.

L'OCC ha provveduto alla nomina della dott.ssa Giulia Giachetti.

In data 15/03/2024 la debitrice ha depositato, a nome proprio e della società che legalmente
rappresenta, domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata
della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi.



N. R.G. P.U. 58-1/2024

RILEVATO E RITENUTO che:

1. Il presente Tribunale è competente, in quanto la residenza della ricorrente e la sede della società di cui la stessa è legale rappresentante sono entrambe ubicate in

I debitori non sono assoggettabili, come verificato altresì dall'OCC, alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

2. La ricorrente deposita la domanda di liquidazione giudiziale in proprio e quale legale rappresentante della società semplice di cui è socia.

Ai sensi dell'art. 270, 1° co. CCI, l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. La norma in parola richiama altresì l'art. 256 CCI, dettato in tema di liquidazione giudiziale di società con soci illimitatamente responsabili, il richiamo, per vero, deve intendersi esteso anche all'art. 257 CCI, il quale disciplina le modalità operative per l'estensione della liquidazione giudiziale, e qui controllata, ai soci illimitatamente responsabili. Alla stregua di tale norma, pertanto, sarà cura del Liquidatore tenere distinti i patrimoni della società e della socia formando distinte masse attive e passive, pur nella consapevolezza che il credito accertato nei confronti della società si estende anche nei confronti della socia e che i creditori sociali partecipano, secondo le rispettive cause di prelazione alla distribuzione dell'attivo della socia, mentre i creditori particolari di questa non parteciperanno alla liquidazione dell'attivo sociale.

3. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter l. 3/2012*, *“in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla*



N. R.G. P.U. 58-1/2024

successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12" (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021);

4. Non occorre far luogo all'indicazione dei crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che i debitori guadagnano con le rispettive attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della loro famiglia, dal momento che, come dichiarato nel ricorso e confermato dall'OCC, la sig.ra Salvadori non è titolare di alcun reddito né da lavoro dipendente né da lavoro autonomo e non è titolare di alcuna pensione di vecchiaia.

5. Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore di entrambe le procedure, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato i debitori nella fase della presentazione del ricorso.

Visti gli artt. 268 ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA aperte le procedure di liquidazione controllata della sig.ra Claudia Salvadori e della Azienda Agricola ed Agrituristica Cafaggio Società Agricola Semplice.

NOMINA Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;

NOMINA Liquidatore, per ciascuna delle due procedure, la dott.ssa Giulia Giachetti;

ORDINA ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta siano eventualmente obbligati, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni di uno o di entrambi i debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;



N. R.G. P.U. 58-1/2024

DISPONE la notifica della sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio dei debitori;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII ed in relazione a ciascuna delle due procedure, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, distinta per ciascuno dei patrimoni e delle masse coinvolti, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, distinti progetti di stato passivo per ciascuno dei debitori, da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti e al Liquidatore.

Pisa, 1/6/2024

Il Giudice Relatore
dott. Marco Zinna

Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori

